# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE

**(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)**

## MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965

*(42ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Vice Presidente CRESPELLANI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

« Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1242) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . *Pag.* 475, 477
AIMONI . . . . . 477
BATTAGLIA . . . . . 476
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 476
GIANQUINTO . . . . . 476, 477
PALUMBO . . . . . 476

« Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi » **(1243) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 477, 478
AIMONI . . . . . 478
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 478
GIANQUINTO . . . . . 478
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 477
PREZIOSI . . . . . 478


*La seduta è aperta alle ore 11,15.*

*Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Lepore, Nenni Giuliana, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Tupini, Zagami e Zampieri.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Angelini Nicola è sostituito dal senatore Angelilli.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini, per le finanze Vetrone e per le poste e le telecomunicazioni Gaspari.*

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1242)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammis-

sione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Poichè il relatore, Presidente Picardi, è assente per motivi di salute, se non si fanno osservazioni, riferirò brevemente io stesso sul disegno di legge.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul provvedimento, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro dell'interno di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge si intende modificare la disciplina del reclutamento degli allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di ottenere una migliore selezione dei concorrenti al concorso per l'ammissione all'Accademia.

Perciò si consente la partecipazione a tale concorso anche a quei giovani che, alla data di scadenza del termine fissato dal bando, non siano ancora in possesso del titolo di studio richiesto, purchè lo conseguano nella sessione autunnale dello stesso anno e siano, naturalmente, in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.

Vi è inoltre da tener conto che identico criterio è stato già adottato per il reclutamento degli allievi ufficiali delle Forze armate e del Corpo delle guardie di finanza; pertanto, con le presenti norme, si tratterebbe di estendere anche alle Guardie di pubblica sicurezza una disciplina già affermata in altri settori.

G I A N Q U I N T O . Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame; desidererei però che l'onorevole Sottosegretario chiarisse alla Commissione che cosa significa la frase: « ... è data facoltà al Ministro dell'interno di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai giovani che ... ».

In base a tale dizione, infatti, sembra che il Ministro dell'interno abbia piena discrezionalità nel decidere quali giovani possano e quali non possano partecipare al concorso.

B A T T A G L I A . Oltre a preoccuparmi per quanto ha ora finito di esporre il senatore Gianquinto, mi domando quale interpretazione debba essere data alla disposizione per cui possono essere ammessi al concorso di cui trattasi anche i « giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso ».

Infatti, onorevole Sottosegretario, chiunque, allo stato potenziale, può conseguire un certo titolo di studio entro un certo lasso di tempo.

Sarebbe pertanto necessario che il Governo chiarisse questo punto.

P A L U M B O . Pare anche a me che l'attuale dizione del disegno di legge dia adito a molti dubbi in quanto, ai fini dell'ammissione al concorso, sembra ora che non sia richiesto alcun titolo di studio. Infatti, vi è per tutti i concorrenti la possibilità — per quanto ipotetica — di conseguire tale titolo nella sessione autunnale.

C E C C H E R I N I *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Rispondendo al senatore Gianquinto, dirò che la facoltà, attribuita al Ministro dell'interno, di consentire ai giovani la partecipazione a questo con-

corso deriva dall'opportunità che, nel caso in cui vi sia uno scarso numero di aspiranti, il Ministro possa ampliare la cerchia dei partecipanti giungendo a comprendervi anche coloro che non abbiano il titolo di studio richiesto, ma che lo possano conseguire nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso.

Per quanto riguarda poi le osservazioni dei senatori Battaglia e Palumbo, mi pare sia chiaro che ogni concorrente partecipa a suo rischio al concorso e che, pertanto, se non consegue nella sessione autunnale dello stesso anno il titolo di studio richiesto, è pacifico che anche l'ammissione al concorso verrà annullata. Pertanto, non mi pare che la norma in oggetto possa dar luogo ad alcun inconveniente.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Ricordo alla Commissione che l'applicazione della disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione a questo genere di concorso è già in atto presso le nostre Forze armate e che non ha mai dato luogo ad errate interpretazioni o ad inconvenienti di sorta.

G I A N Q U I N T O . Sono soddisfatto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, tuttavia proporrei di chiarire maggiormente il testo in esame sostituendo alle parole: « è data facoltà al Ministro dell'interno di consentire » le altre: « è consentita ».

A I M O N I . Mi associo alla proposta del collega Gianquinto, che mi pare contribuisca alla maggior chiarezza del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo unico, alle parole: « è data facoltà al Ministro dell'interno di consentire » le altre: « è consentita ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi » (1243)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad Istituti, Enti, Associazioni e Comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi è decentrato alle Prefetture con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.

G I R A U D O , *relatore.* Onorevoli senatori, ritengo di non dover spendere molte parole per illustrare il presente disegno di legge che ha lo scopo di consentire all'Amministrazione dello Stato di andare incontro alle spese sostenute dagli appositi istituti ed enti per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi.

Per detta attività è stato annualmente stanziato un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno destinato, per l'appunto, al concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento della assistenza in questione: tale stanziamento,

per il corrente anno finanziario, ammonta a lire 4.750.000.000.

Il sistema di pagamento di tale contributo si è però manifestato inadeguato rispetto a quelle esigenze di speditezza nella azione di finanziamento che particolarmente si manifestano in questo speciale servizio della pubblica assistenza. Attualmente, infatti, gli istituti che si interessano a questo genere di assistenza devono affrontare una serie di difficoltà in quanto, molto spesso, non dispongono in proprio di mezzi sufficienti ad anticipare le spese.

Ora si tratta di consentire al Ministero di decentrare l'esecuzione di questi pagamenti alle Prefetture, in modo che queste siano in grado di assolvere i propri impegni con tempestività e con efficiente funzionalità.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Lo spirito del presente disegno di legge mira esclusivamente a snellire la procedura in modo che gli aiuti, deliberati sempre dal Ministero dell'interno (che poi si ascolti il parere delle Prefettura e quindi del Comitato di assistenza, è prassi incontroversa) arrivino all'Ente beneficiario nel più breve tempo possibile.

È una questione di decentramento puramente amministrativo.

Posso, inoltre, assicurare che anche quando dobbiamo andare incontro, con sole 15 mila lire, ad un cittadino in istato di bisogno, gli organi di polizia competenti per zona svolgono un'istruttoria per avere conferma dell'effettivo bisogno di quel cittadino.

GIANQUINTO. Si chieda al sindaco e non alla polizia!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Così, se il Sindaco è democristiano, risponde negativamente nei confronti del comunista, e viceversa! I carabinieri e le guardie di polizia, invece, sono al di sopra di simili questioni!

AIMONI. Si chieda al sindaco e al maresciallo dei carabinieri!

PREZIOSI. Tutte le volte che ho chiesto alla Direzione generale dell'assistenza un sussidio a favore di qualche indigente, l'ho sempre ottenuto!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il controllo serve anche a giustificare l'azione degli organi esecutivi del Ministero, perchè non v'è alcuna decisione di sussidio che non sia confortata dal parere di un organo di informazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 11,45.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari